




LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Tassa rifiuti: aumenti illegittimi se il Comune non motiva

Autore: Redazione | 21/02/2015



Le utenze per attività produttive possono essere svantaggiate rispetto a quelle domestiche.

Se il Comune decide di aumentare l'**imposta sui rifiuti** deve anche motivare le ragioni di tale scelta, ai fini di una più adeguata copertura dei costi del servizio.

Diversamente gli aumenti sono illegittimi.

Tuttavia, ben potrebbe l'amministrazione decidere di privilegiare le **utenze domestiche**, facendo pagare a queste ultime un importo inferiore rispetto alle **attività produttive**: una scelta del genere, infatti, è insindacabile tanto dai cittadini quanto dai giudici. Del resto, la parte **variabile** della tariffa deve essere rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio prestato e ai costi di gestione.

Lo ha chiarito il **Consiglio di Stato** in una recente sentenza **[1]**.

La giurisprudenza, in realtà, è divisa sulla questione della necessità di **motivare gli aumenti tariffari** per lo svolgimento del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Il Consiglio di Stato è per la tesi più garantista nei confronti dei cittadini: in passato **[2]**, infatti, ha sostenuto che il Comune **deve motivare** la delibera che prevede un aumento delle tariffe **Tarsu** (oggi chiamata **Tari**) per coprire i costi del servizio. Dunque, stando a questa interpretazione, non è sufficiente che l'amministrazione si appigli a una generica necessità di assicurare la tendenziale copertura totale della spesa, senza avere **dati certi** sullo scostamento tra entrate e costo del servizio.

Al contrario, la **Cassazione** **[3]** e il Tar Puglia **[4]** hanno escluso questo obbligo: secondo i giudici amministrativi, per coprire le spese di gestione la pubblica amministrazione ben potrebbe deliberare **incrementi percentuali** per tutte le categorie di contribuenti, senza differenziazione, senza uno specifico obbligo di motivazione.

Note

[1] Cons. St. sent. n. 504 del 3.02.2015. **[2]** Cons. St. sent. n. 5616/2010. **[3]** Cass. sent. n. 22804/2006. **[4]** TAR Puglia, sez. Lecce, sent. n. 1238/2013. *Autore immagine: 123rf com*